
CAPITOLATO SPECIALE

PER

**L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO**

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto	3
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività.....	3
Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore.....	4
Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante	5
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi	5
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto.....	6
Art. 7 – Durata del contratto.....	6
Art. 8 – Fabbisogno ed importo del contratto.....	6
Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto.....	7
Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto.....	7
Art. 11 – Modifica del contratto durante il periodo di validità.....	7
Art. 12 – Fatturazione del compenso e modalità di pagamento	8
Art. 13 – Controlli sull'esecuzione del contratto.....	8
Art. 14 – Fallimento e modifiche soggettive dell'appaltatore	9
Art. 15 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto	9
Art. 16 – Subappalto	9
Art. 17 – Tutela dei lavoratori	10
Art. 18 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto	10
Art. 19 – Sicurezza	10
Art. 20 – Elezione di domicilio dell'appaltatore	10
Art. 21 – Trattamento dei dati personali	11
Art. 22 – Obblighi assicurativi	11
Art. 23 – Penali.....	11
Art. 24 – Cauzione definitiva	12
Art. 25 – Risoluzione del contratto per inadempimento	12
Art. 26 – Clausole di risoluzione espressa	12
Art. 27 – Recesso.....	13
Art. 28 – Definizione delle controversie	13
Art. 29 – Tracciabilità dei flussi finanziari.....	13
Art. 30 – Spese contrattuali	13
Art. 31 – Modello di Organizzazione, Gestione, Controllo ex D.Lgs. 231/2001 integrato ex L. 190/2012, Codice Etico e Codice di Comportamento.....	13
Art. 32 – Norma di chiusura.....	14

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo di cui agli artt. 30 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2015.
2. Il servizio oggetto d'appalto si configura come attività di ricerca, selezione, somministrazione, gestione e sostituzione di personale da impiegarsi presso le sedi di Trentino Sviluppo Spa..
3. Il ricorso all'istituto della somministrazione di lavoro temporaneo ha come finalità principale quella di procurare a Trentino Sviluppo uno strumento contrattuale dinamico, con il quale consentire l'impiego temporaneo di personale in relazione alle esigenze contingenti che si verranno ad evidenziare nel corso della durata dell'accordo, nei casi consentiti dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti e nel rispetto delle direttive per il personale stabilite annualmente dalla Giunta Provinciale di Trento.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Il servizio di cui all'art. 1 dovrà essere svolto secondo quanto previsto dal presente capitolato, dal contratto e nel rispetto delle modalità di seguito indicate:
 - a. L'attività del lavoratore è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità in quanto applicabili. L'aggiudicatario dovrà specificare gli obblighi di esclusività della prestazione a favore di Trentino Sviluppo da parte del lavoratore somministrato;
 - b. I lavoratori saranno adibiti alle mansioni e ai profili professionali previsti per i dipendenti del settore in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL e accordi decentrati aziendali;
 - c. Il lavoratore svolgerà la propria attività nell'interesse e sotto la direzione ed il controllo di Trentino Sviluppo e sarà tenuto all'osservanza di tutte le norme di legge e contrattuali applicate ai lavoratori dipendenti della stessa;
 - d. L'orario di lavoro di ogni singolo lavoratore potrà essere a tempo pieno (40 ore settimanali) o part-time, secondo l'articolazione oraria in essere presso la sede di assegnazione. Sono fatte salve eventuali ore di lavoro straordinario che dovranno essere espressamente e preventivamente richieste ed autorizzate da Trentino Sviluppo;
 - e. Il trattamento economico e giuridico sarà corrispondente a quello previsto dal CCNL vigente unitamente agli accordi integrativi aziendali, per i lavoratori dipendenti a tempo determinato di pari categoria e profilo professionale, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future. Ai lavoratori temporanei sono riconosciute le libertà e le attività sindacali previste nella Legge n. 300/1970;
 - f. La contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta dall'aggiudicatario ai lavoratori è quella prevista per i dipendenti delle aziende di somministrazione;
 - g. La posizione INAIL sarà differenziata per tipologia di attività svolta e verrà di volta in volta comunicata;
 - h. L'aggiudicatario dovrà comunicare a Trentino Sviluppo, al momento della somministrazione di personale temporaneo, eventuali sgravi contributivi e/o fiscali di cui dovesse godere e scontarli in fattura;
 - i. Eventuali missioni o trasferte per finalità istituzionali, preventivamente autorizzate da Trentino Sviluppo. Eventuali rimborsi spesa per trasferte spettanti al lavoratore saranno comunicati all'aggiudicatario che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte di Trentino Sviluppo;
 - j. La fruizione del servizio mensa o del servizio sostitutivo da parte del personale somministrato avverrà con le stesse modalità previste per i dipendenti di Trentino Sviluppo;
 - k. All'atto di assunzione dell'incarico, verrà consegnata al lavoratore una scheda magnetica per la registrazione dell'orario di inizio e di fine attività. Ogni fine mese solare verrà generata una tabella riepilogativa delle presenze e assenze che, divenuta definitiva in base ad una

- procedura interna di verifica, verrà trasmessa all'aggiudicatario per il pagamento delle spettanze e l'emissione della fattura;
- l. Le assenze programmate, identificabili in ferie ordinarie e permessi, dovranno essere notificate in tempo utile, secondo la programmazione richiesta dall'organizzazione della struttura in cui è inserito il lavoratore somministrato. Rimane a carico dell'aggiudicatario ogni assenza effettuata da parte dei lavoratori medesimi per malattia, infortuni, congedi e maternità;
 - m. L'aggiudicatario dovrà informare i prestatori di lavoro temporaneo sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li dovrà formare ed addestrare all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa (D.Lgs. n. 81/2008 e D.Lgs n. 230/1995 s.m.i.) sia in termini di contenuti che di numero di ore di formazione;
 - n. Il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova, così come stabilito nel contratto collettivo delle società di somministrazione di lavoro temporaneo;
 - o. Il lavoratore ha diritto a prestare la propria opera per l'intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o la sopravvenienza di una giusta causa di recesso o sostituzione: in tal caso l'aggiudicatario avrà il diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo solo per le ore di lavoro effettivamente rese sino alla interruzione;
 - p. Al perfezionamento della procedura di immissione in servizio del lavoratore, Trentino Sviluppo fornirà all'aggiudicatario tutte le informazioni necessarie, compresa l'indicazione della dipendenza funzionale/gerarchica; l'aggiudicatario, entro due giorni dalla data di immissione in servizio, dovrà fornire a Trentino Sviluppo copia del contratto tra lo stesso e il lavoratore somministrato, unitamente al Certificato Generale del Casellario Giudiziale, vista la responsabilità solidale contemplata nel D.Lgs. n. 276 del 2003; per le ragioni di verifica e controllo indicate in precedenza, Trentino Sviluppo potrà richiedere in qualsiasi momento all'aggiudicatario l'esibizione del libro matricola e le buste paga, il quale dovrà esibirli entro il termine di cinque giorni dalla data della richiesta;
 - q. L'aggiudicatario dovrà garantire ai lavoratori somministrati, in possesso dei requisiti di legge, la possibilità di partecipare alle ordinarie procedure di reclutamento del personale che dovessero essere attivate, in pendenza del contratto, da Trentino Sviluppo.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore

1. Trentino Sviluppo si interfacerà, per tutte le questioni operative, con un unico referente presso l'aggiudicatario, individuato in sede di offerta dallo stesso aggiudicatario.
2. A tal fine l'aggiudicatario è tenuto a comunicare entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'aggiudicazione del servizio, per iscritto, il recapito del referente nei confronti dei responsabili di Trentino Sviluppo nonché l'indirizzo della sede operativa ubicata sul territorio della Provincia di Trento.
3. Il referente dovrà disporre di poteri e mezzi idonei a garantire la rispondenza del servizio richiesto a quanto previsto dal presente capitolato e dalla legge; a lui faranno riferimento Trentino Sviluppo e i lavoratori temporanei, in relazione a problematiche relative allo svolgersi della prestazione lavorativa e per questioni di particolare urgenza o gravità. I medesimi soggetti devono costantemente essere a conoscenza del numero, nome, situazione (presenza, assenza, assegnazione) dei lavoratori somministrati presso Trentino Sviluppo.
4. Le contestazioni di inadempienze, fatte in contraddittorio con il referente, si intendono fatte direttamente all'aggiudicatario.
5. I responsabili di Trentino Sviluppo – o loro delegati – avranno il compito di sovrintendere al lavoro svolto dai dipendenti dell'aggiudicatario, potranno rivolgere le opportune osservazioni sulle

modalità operative attuate, ivi compresa la regolare presenza dei lavoratori, e potranno rivolgere eventuali contestazioni verbali o scritte al referente, il quale avrà l'obbligo di presenziare alle contestazioni in contraddittorio.

6. L'aggiudicatario è unico ed esclusivo responsabile nei confronti di tutti i lavoratori utilizzati nella gestione del servizio per l'adempimento di tutte le obbligazioni normative e contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro ed in particolare di tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi.

7. L'appaltatore garantisce comunque la più costante ed efficace collaborazione mediante contatti e-mail, telefonici o attraverso altri strumenti messi a disposizione ed indicati nell'offerta tecnica.

8. In ogni caso, l'appaltatore si impegna a tenere Trentino Sviluppo sollevata ed indenne da ogni pretesa che, in Italia ed all'estero, venisse avanzata nei confronti della stessa da chiunque e a qualsiasi titolo in relazione alle selezioni di personale effettuate, anche se approvate dalla Committente.

9. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

10. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante

1. Per ogni percorso di selezione che sarà attivato la stazione appaltante invierà all'appaltatore il profilo da ricercare con l'indicazione del ruolo e dei requisiti richiesti, inoltre sarà a disposizione per fornire eventuali ulteriori informazioni.

2. Trentino Sviluppo si impegna a garantire al lavoratore somministrato le informazioni sui rischi per la sicurezza e la salute secondo le procedure di inserimento lavorativo garantito ai dipendenti. La sorveglianza sanitaria legata ai rischi è garantita dal medico competente e autorizzato di Trentino Sviluppo.

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- a. la Legge Provinciale n.2 del 9 marzo 2016 *“Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”*;
- b. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* e il Regolamento di esecuzione contenuto nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ove applicabili;
- c. il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 *“Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*;
- d. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”* e le diverse

- normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- e. la Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “*Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento*“ e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “*Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23*“, per quanto applicabili;
 - f. la Legge 6 novembre 2012, n. 190, “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;
 - g. le norme del codice civile.
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
 3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso.
 4. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:
 - a) il presente capitolato speciale d’appalto;
 - b) l’offerta tecnica dell’appaltatore;
 - c) l’offerta economica dell’appaltatore.
2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 7 – Durata del contratto

1. Il servizio ha inizio dalla data di stipulazione del contratto e ha una durata di 18 mesi.

Art. 8 – Fabbisogno ed importo del contratto

1. Il fabbisogno stimato di personale temporaneo è pari a 4,5 (quattrovirgolacinque) unità equivalenti annue; per unità equivalente annua si intende una persona che lavora a tempo pieno (40 ore settimanali) per un anno lavorativo.
2. L’aggiudicatario dovrà mettere a disposizione di Trentino Sviluppo personale temporaneo facente parte della seguente categoria professionale:
 - a. categoria impiegati del CCNL del TERZIARIO – Confcommercio indicativamente da inserire al III livello;
3. In conseguenza del fabbisogno stimato di personale temporaneo il valore massimo del contratto è pari ad euro 192.172,50 (centonovantaduemilacentosettantadue/50) di cui euro 175.500,00 per il costo del personale (stipendi ed oneri riflessi) ed euro 16.672,50 per aggio.
4. L’aggio, determinato sulla base di ricerche di mercato svolte in fase di preparazione di gara, è calcolato nella misura del 9,5% del costo del personale.
5. L’importo così determinato non tiene conto di eventuali miglioramenti ed incrementi stipendiali derivanti da future applicazioni contrattuali.
6. L’importo così determinato si intende al netto di IVA.

Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante, prima dell'esecuzione del servizio, provvede a nominare il direttore dell'esecuzione del contratto il cui nominativo viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

2. Trentino Sviluppo procederà ad inviare all'appaltatore le richieste di personale temporaneo indicando:

- a. Descrizione della mansione e professionalità richiesta;
- b. Settore di specializzazione e grado di esperienza, ove ritenuto necessario;
- c. Durata presunta della prestazione lavorativa;
- d. Sede ed orario di lavoro;
- e. Dati relativi alla posizione e al tasso INAIL.

L'aggiudicatario, entro il termine massimo di dieci (10) giorni lavorativi dalla predetta richiesta, ovvero in quello minore eventualmente indicato in sede di offerta, dovrà provvedere a comunicare a Trentino Sviluppo una lista di candidati compresa tra 2 e 5 candidati per ogni unità lavorativa richiesta, in possesso dei requisiti professionali richiesti.

3. Trentino Sviluppo, verificata l'idoneità dei candidati e effettua dei colloqui di valutazione con gli stessi ed individua il candidato ritenuto più rispondente alle esigenze. Prima della conferma definitiva del candidato individuato, l'appaltatore è tenuto, su richiesta di Trentino Sviluppo, a fornire a quest'ultima, un prospetto di quantificazione dei costi rapportati alla durata del contratto, evidenziandone ogni voce ed il relativo corrispettivo comprensivo d'IVA.

4. L'aggiudicatario, entro i dieci (10) giorni lavorativi (ovvero nel termine minore eventualmente indicato in sede di offerta tecnica) dal ricevimento della conferma con la quale viene individuato il candidato idoneo, assicurerà l'effettiva immissione in servizio del lavoratore, previa assunzione nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 81/2015 del CCNL per i lavoratori in somministrazione delle agenzie per il lavoro, nonché di quanto stabilito nel presente capitolato.

5. Qualora le prestazioni fornite dal lavoratore temporaneo non risultassero adeguate a quanto richiesto o nel caso avvenissero interruzioni di singole prestazioni di lavoro per cause da imputare al lavoratore o all'aggiudicatario, o nel caso di accertata o sopraggiunta inidoneità (verificata dal medico competente o autorizzato da Trentino Sviluppo), anche parziale, allo svolgimento della funzione, l'aggiudicatario sarà tenuto, con ogni onere a suo carico, a provvedere alla sostituzione – con personale già valutato positivamente da Trentino Sviluppo o con personale da sottoporre a valutazione – entro il termine di cinque (5) giorni lavorativi dalla richiesta di cambio ovvero in quello minore eventualmente indicato in sede di offerta dall'aggiudicatario.

6. Nel caso di assenze del lavoratore per malattia o, in genere, nel caso di disservizi causati da assenze anche non continuative del lavoratore che superino complessivamente il 5% della durata del singolo contratto di somministrazione, l'aggiudicatario, a richiesta di Trentino Sviluppo, si impegna a sostituire il lavoratore.

7. Il periodo di contratto individuale, inizialmente stabilito, potrà essere prorogato qualora Trentino Sviluppo lo ritenga necessario, ove previsto dalla normativa vigente.

Art. 11 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della L.P. 2/2016.

2. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'appaltatore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'art. 27 della L.P. 2/2016.
3. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 12 – Fatturazione del compenso e modalità di pagamento

1. La stazione appaltante effettuerà il pagamento del corrispettivo del servizio (aggio + costo orario lordo) sulla scorta di un'apposita scheda mensile, sottoscritta dal responsabile servizio e dal lavoratore temporaneo, riportante le presenze e le ore effettivamente prestate, che sarà trasmessa all'aggiudicatario.
2. Detta scheda, in tutto simile a quella mensilmente elaborata per i lavoratori dipendenti di Trentino Sviluppo, verrà elaborata dalla stazione appaltante sulla base degli orari di inizio e di fine presenza registrati giornalmente dal lavoratore somministrato per mezzo di un'apposita carta magnetica consegnatagli all'atto dell'assunzione.
3. Le modalità ed i tempi di trasmissione di detta scheda all'aggiudicatario, per il pagamento delle spettanze al lavoratore somministrato (costo orario lordo/rimborso delle spettanze corrisposte al lavoratore) e per il corrispettivo spettante all'aggiudicatario (aggio) saranno concordate con lo stesso.
4. La stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale, previa verifica della regolare effettuazione della prestazione, nonché della regolarità contributiva previdenziale e fiscale come prevista dalla vigente normativa.
5. Le fatture mensili dovranno essere corredate da prospetti di dettaglio, distinti per lavoratore, nei quali saranno riportati:
 - a. L'imponibile IRAP a carico dell'utilizzatore ai sensi della Legge n. 446/1997 art. 11, comma 1 *bis* e Circ. Min. n. 141/E dd. 4/6/90 e s.m.i.;
 - b. Eventuali sgravi contributivi e/o fiscali con riferimento all'impiego dei lavoratori temporanei;
 - c. Il dettaglio dei singoli elementi di costo imputabili ad ogni lavoratore, in particolare eventuali ore straordinarie ed altri compensi accessori.
6. La stazione appaltante è soggetta alla normativa sullo "Split-Payment", pertanto le fatture dovranno contenere espressamente la dicitura "scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/1972", ove applicabile.
7. Dal 1 gennaio 2019 Trentino Sviluppo è soggetta alla fatturazione elettronica, pertanto il codice destinatario da utilizzare per le fatture emesse dopo tale data è T04ZHR3.

Art. 13 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 14 – Fallimento e modifiche soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 106, comma 1, lett. d) punto 2 del D.Lgs n. 50/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

3. In caso di fallimento o morte dell'appaltatore, la stazione appaltante può recedere dal contratto, salvo corrispondere il compenso per la parte di prestazione da questo utilmente eseguita. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 15 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

3. La Stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

4. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

5. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

Art. 16 – Subappalto

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della L.P. 2/2016, il subappalto del presente servizio è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo indicato nell'offerta.

2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della L.P. 2/2016, pena il diniego

dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della L.P. 2/2016, la Stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall'appaltatore.

Art. 17 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

2. L'appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.

Art. 18 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto

1. L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.

2. L'appaltatore deve, inoltre, applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che l'appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associata.

Art. 19 – Sicurezza

1. L'appaltatore s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

4. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.

Art. 20 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 21 – Trattamento dei dati personali

1. L'Appaltatore autorizza fin d'ora la Stazione appaltante al trattamento, anche informatico e telematico, ed alla comunicazione dei suoi dati personali, per l'assolvimento degli obblighi previdenziali, assistenziali, fiscali e contabili imposti dalla legge e dalla normativa comunitaria, connessi al presente contratto (ai sensi del GDPR 2016/679).

2. L'Appaltatore è tenuto ad osservare le norme vigenti in materia di tutela dei dati personali relativi ai soggetti con cui entra in contatto nell'esecuzione del presente incarico. Inoltre, i dati raccolti o di cui entra in possesso non possono essere diffusi, pubblicati o comunicati a nessun altro soggetto al di fuori della Stazione appaltante o altro soggetto da quest'ultima individuato.

Art. 22 – Obblighi assicurativi

3. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante. Trentino Sviluppo, al riguardo, non assume a proprio carico alcun onere assicurativo, né per quanto riguarda la R.C.T. né per altri rischi.

4. In relazione a quanto sopra, l'appaltatore attesta di avere in corso con compagnie assicuratrici di primaria importanza opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si impegna qualora richiesto a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.

5. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

6. L'aggiudicatario si impegna, inoltre, a far fronte alla responsabilità risarcitoria inerente allo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato per tutti i danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, perdite e/o danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta prevista nel presente capitolato. Ai fini di cui sopra l'aggiudicatario è obbligato ad assicurarsi con massimale di copertura non inferiore a € = 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) per ogni sinistro, ferma restando l'intera responsabilità per eventuali maggiori danni eccedenti il massimale assicurato; Trentino Sviluppo si riserva, comunque, di valutare preventivamente i contenuti della bozza di polizza che l'aggiudicatario dovrà presentare all'atto della sottoscrizione del contratto.

Art. 23 – Penali

1. La stazione appaltante si riserva di applicare la penale dello 0,3 per mille giornaliero dell'ammontare netto contrattuale nei seguenti casi:

- a. Mancato rispetto dei termini di cui all'art. 10 del presente capitolato, ovvero in quelli minori eventualmente indicati in sede di offerta, con riferimento al reclutamento, immissione in servizio e sostituzione;
- b. Ritardo nella comunicazione dell'indirizzo della sede operativa ubicata sul territorio della Provincia di Trento nonché del nominativo e del recapito del referente nei confronti dei responsabili di Trentino Sviluppo;
- c. Mancato rispetto dei termini di cui all'art. 2 lettera q) del presente capitolato.

2. Trentino Sviluppo si riserva la facoltà di applicare una penale aperta di importo massimo non superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale e comunque commisurato alla gravità dell'inadempimento, valutata in sede di contraddittorio, nei seguenti casi:

- a. Dichiarazioni mendaci in ordine ai titoli di studio ed agli altri requisiti richiesti ai lavoratori somministrati;
- b. Mancata reperibilità del referente o suo delegato nei tempi previsti all'art.3;

- c. Reiterati errori nella elaborazione delle buste paga prodotte ai lavoratori somministrati o nella fatturazione;
 - d. Mancato versamento degli oneri assicurativi e previdenziali nonché dello stipendio;
 - e. Mancata sottoscrizione della polizza assicurativa di cui all'art. 22.
3. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio, previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
4. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali.

Art. 24 – Cauzione definitiva

1. A garanzia dell'esatto adempimento dei propri obblighi contrattuali, l'aggiudicatario dovrà provvedere a costituire la garanzia definitiva, secondo le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Art. 25 – Risoluzione del contratto per inadempimento

1. Ai sensi dell'art. 1453 c.c., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del contratto di appalto, la stazione appaltante provvede a mettere formalmente in mora tramite PEC l'appaltatore, fissando contestualmente un termine finale essenziale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere compiutamente all'obbligazione.
2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

Art. 26 – Clausole di risoluzione espressa

1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 25, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell'appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:
- a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b. ingiustificata sospensione del servizio;
 - c. subappalto non autorizzato;
 - d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 15 del presente capitolato;
 - e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - f. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 13, comma 3, del presente capitolato;
 - g. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
 - h. utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza deroga documentata da parte della stazione appaltante;
 - i. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
2. I casi elencati saranno contestati all'appaltatore per iscritto dalla stazione appaltante,

previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'appaltatore di qualsivoglia natura.

4. Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall'appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

Art. 27 – Recesso

1. È facoltà della stazione appaltante recedere tramite PEC, ex art. 1671 c.c., unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la prestazione del servizio, fatto salvo l'obbligo di corrispondere all'appaltatore, oltretutto il corrispettivo per la eventuale parte del servizio utilmente prestata, un indennizzo relativo alle spese sostenute e documentate e all'eventuale mancato guadagno.

Art. 28 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Rovereto.

Art. 29 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 30 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

Art. 31 – Modello di Organizzazione, Gestione, Controllo ex D.Lgs. 231/2001 integrato ex L. 190/2012, Codice Etico e Codice di Comportamento

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato l'appaltatore dichiara di aver preso conoscenza dei Protocolli di prevenzione dei reati ex D.lgs 231/2001 e dei reati di corruzione ex L. 190/2012 evidenziati nel "Documento di sintesi del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 integrato ex L. 190/2012", dei principi contenuti nel Codice Etico e delle regole contenute nel Codice di comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori adottati da Trentino Sviluppo S.p.A., pubblicati nella sezione "Società Trasparente" del sito internet istituzionale ([http://www.trentinosviluppo.it/it/Istituzionale/Società Trasparente/Società Trasparente/Società Trasparente.aspx](http://www.trentinosviluppo.it/it/Istituzionale/Società%20Trasparente/Società%20Trasparente/Società%20Trasparente.aspx)), e si impegna a non porre in essere alcun comportamento in violazione dei medesimi o che induca in qualsiasi modo i destinatari a violarli.

Art. 32 – Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.